

ESENTE REGISTRAZIONE ESENTE SOG. ESENTE DIRTT.



26 APR. 2021

11003/21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty rectangular box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 32109/2019

SEZIONE LAVORO

Cron. *11003*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 13/01/2021
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
- Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 32109-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
 rappresentante pro tempore, in proprio e quale
 mandatario della (omissis) S.P.A. - (omissis)

(omissis) , elettivamente

domiciliati in (omissis) , presso

l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e

difesi dagli avvocati (omissis)

(omissis) ;

- ricorrenti -

2021

111

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio
dell'avvocato (omissis) rappresentato e difeso
dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 167/2019 della CORTE D'APPELLO
di SALERNO, depositata il 23/04/2019 R.G.N.; 49/2017.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/01/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis)) per delega Avvocato
(omissis) .

Udienza del 13 gennaio 2021 – Pres. Manna, rel. Buffa- INPS
c. (omissis)

Con sentenza del 23.4.19, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del 14.10.16 del tribunale della stessa sede che, accertato che il contribuente aveva nel 2009 prodotto reddito inferiore ad euro 5000 (soglia rilevante ex articolo 44 comma 2 decreto legge 269/2003, convertito con modificazioni in legge 326/2003), aveva dichiarato l'insussistenza dell'obbligo dell'avvocato (omissis) di iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2 comma 26 legge 335/95 e di pagamento dei contributi relativi dovuti per l'anno 2009, richiesti dall'INPS nel 2015, unitamente alle sanzioni, per complessivi euro 2.091.

Avverso tale sentenza ricorre per un motivo l'INPS, cui resiste il contribuente con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Con unico articolato motivo si deduce violazione degli articoli 2935 e 2941 numero 8, in relazione all'articolo 2 comma 26, legge 335 del 1991, 18 comma 12 decreto 98/11 convertito in legge 111/11, per avere trascurato l'applicabilità della norma ai professionisti intellettuali iscritti ad apposito albo ex articolo 61 comma 3 decreto legislativo 276/03, tanto più che vi era nel caso la titolarità di partita IVA e dunque lo svolgimento di attività abituale.

Le censure relative alla prescrizione sono inammissibili in quanto non viene spiegata alcuna ragione alla base della allegata violazione, dagli atti in alcun modo desumibile. Per il resto il motivo è fondato.

Il motivo è fondato nei termini che seguono.

Ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U.n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nell'art.44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativogestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). E trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2, comma 26, l. n. 335/1995, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei «soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni ed integrazioni», mentre il secondo, a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai «soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000». Tanto premesso, risulta evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata.

Nell'intento del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la


Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitudine.

Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; e se nell'accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno vero che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto.

Sotto questo profilo, deve escludersi che – come invece preteso dall'Istituto ricorrente – tali regole di esperienza siano passibili di irrigidirsi in virtù della normazione positiva dettata dagli artt. 61 e 69-bis, d.lgs. n. 276/2003, così da trapassare nel campo della presunzione legale: tanto l'art. 61, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, nella parte in cui prevede che «sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali», quanto il successivo art. 69-bis, comma 3, che esclude dalla presunzione di continuità di cui al precedente comma 1 le «prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale», sono preordinati a dettare discipline di favore per i committenti e i

prestatori di attività riconducibili ad una professione intellettuale per il cui esercizio sia necessaria l'iscrizione ad apposito albo professionale, stabilendo rispettivamente che esse non necessitano dell'individuazione di uno specifico progetto per essere dedotte in un contratto di collaborazione e che, ai fini fiscali, non possono presumersi continuative; si tratta, in altri termini, di disposizioni che operano l'una nell'ambito dei rapporti tra le parti contraenti e l'altra nei confronti dell'Erario, ma dalle quali non è possibile desumere alcuna presunzione iuris et de iure tale per cui un'attività libero-professionale che possa essere svolta solo previa iscrizione ad un albo o elenco debba necessariamente qualificarsi come "abituale" ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.

Resta piuttosto da osservare che, una volta chiarito che il requisito dell'abitualità dev'essere accertato in punto di fatto, valorizzando all'uopo le presunzioni ricavabili ad es. dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a € 5.000,00 può semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità. Fermo restando, ovviamente, che l'abitualità di cui si discute dev'essere apprezzata nella sua dimensione di scelta ex ante del libero professionista, coerentemente con la disciplina che è propria delle gestioni dei lavoratori autonomi, e non invece come conseguenza ex post desumibile dall'ammontare di reddito prodotto, dal momento che ciò equivarrebbe a tornare ad ancorare il requisito dell'iscrizione alla Gestione separata alla produzione di un reddito superiore alla soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., che invece, come detto, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di attività libero-professionali svolte in forma occasionale.



In quest'ottica, reputa il Collegio che l'affermazione contenuta in Cass. n. 3799 del 2019 (cit. adesivamente nella sentenza impugnata a sostegno della diversa interpretazione colà accolta), secondo cui la produzione di un reddito superiore a € 5.000,00 darebbe luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. paragrafo 34 della parte motiva), debba essere intesa (coerentemente con quanto sostenuto sopra) come volta ad affermare che, in quella data fattispecie, la produzione di un reddito superiore alla soglia cit. valeva a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne fosse voluta predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui all'art. 44, d.l. n. 269/2003, cit., ne avrebbe comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata.

Nella specie, la Corte territoriale ha desunto l'assenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata solo in relazione al contenuto reddito prodotto, senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata.

La causa va rinviata alla corte d'appello indicata in dispositivo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021.

Il Presidente

Antonio Manna

Il consigliere estensore

Francesco Buffa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario
Marta Pia Chacota

Depositato in Cancelleria

oggi,

26 APR. 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario
Marta Pia Chacota